

Sentenza: 20 maggio 2020, n.131

Materia: cooperative di comunità

Parametri invocati: articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione

Giudizio: legittimità in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: legge della Regione Umbria 11 aprile 2019, n. 2 (Disciplina delle cooperative di comunità) articolo 5, comma 1, lettera b)

Esito: non fondatezza della questione di legittimità sollevata

Estensore nota: Ilaria Cirelli

Sintesi:

La l.r. 2/2019 all'articolo 5 recante "*Strumenti e modalità di raccordo*", prevede al comma 1 lettera b) che la Regione, riconoscendo il rilevante valore sociale e la finalità pubblica della cooperazione in generale e delle cooperative di comunità in particolare, disciplina le modalità di attuazione della co-programmazione, della co-progettazione e dell'accreditamento previste dall'articolo 55 del d. lgs. 117/2017, (Codice del Terzo settore) e le forme di coinvolgimento delle cooperative di comunità nonché stabilisce, sempre da parte della Regione, l'adozione di appositi schemi di convenzione-tipo che disciplinino i rapporti tra le cooperative di comunità e le stesse amministrazioni pubbliche operanti in ambito regionale.

Secondo il governo ricorrente, la disposizione regionale si pone in contrasto con quella statale da essa stessa richiamata perché prevede il coinvolgimento anche delle cooperative di comunità nell'attività di programmazione, progettazione e accreditamento: infatti, l'articolo 55 del Codice del Terzo settore limita detto coinvolgimento ai soli enti del Terzo settore (ETS) elencati tassativamente dal suo articolo 4.

La norma regionale, dunque, amplierebbe il novero dei soggetti del Terzo settore, individuati e disciplinati dalla legge statale e dal diritto privato, così invadendo la materia dell'ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost.

La Corte giudica non fondata la questione, partendo proprio dall'esame dell'articolo 55 del Codice.

Tale disposizione disciplina i rapporti tra ETS e pubbliche amministrazioni e rappresenta una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118, quarto comma, Cost.

Essa pone in capo ai soggetti pubblici il compito di assicurare il coinvolgimento attivo degli ETS, rappresentativi della società solidale, nella programmazione, nella progettazione e nell'organizzazione degli interventi e dei servizi, nei settori di attività di interesse generale. Si instaura dunque, tra i soggetti pubblici e gli ETS, in forza dell'articolo 55, un canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato.

Ma tale canale di amministrazione condivisa di cui all' articolo 55 è però riservato in via esclusiva agli enti che rientrano nell'elenco dell'articolo 4 del codice: esiste infatti una stretta connessione tra i requisiti di qualificazione degli ETS e i contenuti della disciplina del loro coinvolgimento nella funzione pubblica. E' richiesta, negli enti privati che possono prendervi parte, la rigorosa garanzia della comunanza di interessi da perseguire e quindi la effettiva terzietà, verificata

e assicurata attraverso specifici requisiti giuridici e relativi sistemi di controllo rispetto al mercato e alle finalità di profitto che lo caratterizzano.

Secondo la Corte è sì vero, come affermato nella propria giurisprudenza, che nella competenza statale in materia di ordinamento civile ricade non solo la conformazione degli ETS ma *anche le regole essenziali di correlazione con l'autorità pubblica*. Tuttavia, secondo la Consulta, la disposizione in esame non viola tale competenza poiché la l. r. dell'Umbria 2/2019 non contiene, in nessuna sua disposizione, un'espressa qualificazione delle cooperative di comunità come ETS.

L'articolo 2 della legge regionale, nel riferirsi in termini generali alle società cooperative, infatti lascia ai soggetti che le costituiscono la libertà di scegliere quale tipologia specifica adottare all'interno della comune forma societaria cooperativa.

Ne deriva che le cooperative di comunità, proprio in forza della normativa statale, possono: essere costituite come cooperative sociali e, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del d.lgs. 112/2017 e acquisire di diritto la qualifica di imprese sociali; oppure essere qualificate come imprese sociali, in quanto però rispettino i requisiti costitutivi previsti dal d.lgs. 112/2017 e si iscrivano nell'apposita sezione del registro delle imprese.

In entrambe queste ipotesi le cooperative di comunità saranno infatti qualificate come imprese sociali e quindi come ETS. Nell'ipotesi, invece, che le cooperative di comunità siano diversamente costituite o qualificate, alle stesse non sono riferibili le forme di coinvolgimento attivo disciplinate dall'articolo 55 CTS.

Secondo la Corte non risulta alcuna alterazione dell'impianto dell'articolo 55 CTS da parte della norma impugnata la quale consente di disciplinare: a) le modalità attuative dell'articolo 55 CTS, avendo a riguardo gli ETS, come qualificati dalla normativa statale e, quindi, anche le cooperative di comunità che in base alla suddetta normativa siano tali; b) le forme di coinvolgimento delle cooperative di comunità, che siano "soltanto" così qualificabili e non anche come ETS e che non potranno essere coinvolte con gli stessi strumenti e modalità riservati dal legislatore statale agli ETS ai sensi del citato articolo 55 CTS.

Gli schemi di convenzione-tipo, richiamati dalla disposizione impugnata e da adottare da parte della Regione, saranno necessariamente diversi, quanto a presupposti e contenuti, dalle forme di coinvolgimento disciplinate per gli ETS, perché, qualora attengano a cooperative di comunità non qualificabili all'interno di tale perimetro, la relazione convenzionale con l'ente pubblico si pone su basi diverse da quella accordata ai primi.